



Al Ministro dell'economia e delle finanze
On. Dott. Roberto Gualtieri
SEDE

Ministro per la Pubblica Amministrazione
On. Dott.ssa Fabiana Dadone
SEDE

Ministero dell'economia e delle finanze
Sottosegretari - TUTTI
SEDE

Ministero dell'economia e delle finanze
Capo Gabinetto
Cons. Luigi Carbone
SEDE

Ministero dell'economia e delle finanze
Capo Dipartimento
Cons. Valeria Vaccaro
SEDE

Oggetto: Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, (Cura Italia, Covid-19 ter), nuove misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio.

La preoccupante situazione epidemiologica che sta causando migliaia di morti e di contagiati nel nostro Paese, sta imponendo il susseguirsi di provvedimenti straordinari a tutela della salute nazionale. Ben venga pertanto la portata innovativa dell'art. 87 del decreto-legge in oggetto, che ridisegna radicalmente il concetto di lavoro da prestare, fino alla data di cessazione dell'emergenza, essenzialmente come "ordinariamente" in lavoro agile ed esenta alcune prestazioni di lavoro. Nonché individua le attività indifferibili, da svolgersi sul posto abituale di lavoro, ma in misura ristretta al minimo indispensabile.

Tale D.L. ha dato quindi la copertura legislativa per derogare alle varie norme

stabilite nel TU del Pubblico Impiego, al CCNL, ai contratti individuali di lavoro, cosa che il dPCM dell'11 marzo non avrebbe potuto fare. Fino alla cessazione dello stato di emergenza la modalità ordinaria di lavoro è la maniera agile ex-lege, in forma semplificata e senza alcun contingentamento di giornate, e non occorre alcun ulteriore regolamento o atto autorizzatorio.

Le regole, in questo stato di emergenza nazionale, devono pertanto essere inoppugnabili e rispondenti al dettato del D.L. 18/2020 (Covid-19 ter):

Il normale svolgimento del lavoro è da intendersi in maniera agile, anche nella forma semplificata, e in questa fase emergenziale può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. Altrimenti la stessa dovrà attivarsi diversamente, ad esempio somministrando corsi di formazione o altro.

Per gli uffici occorre non solo individuare con chiarezza i servizi indifferibili, senza aggirare la norma, specificando quali siano le attività ritenute necessarie e non effettuabili da remoto in modalità agile; motivando per quali attività sia necessaria la presenza fisica in ufficio, da circoscrivere al minimo indispensabile, garantendo rotazioni di personale, orari ridotti, l'adozione di misure di contenimento, opportune sanificazioni, dotazioni di idonei DPI e specifico atto del datore di lavoro che attesti comprovate esigenze lavorative, alla luce dei divieti di circolazione. Chi dovesse operare in deroga al decreto-legge n. 18 in vigore, metterà a rischio la salute, non solo del lavoratore, ma della nostra comunità.

Per coloro i quali non sarà possibile ricorrere alle modalità del lavoro agile, le amministrazioni potranno utilizzare gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. E, dopo aver esperite tutte le possibilità, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio (art. 87, c .3 del DL n. 18/2020). Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, introducendo di fatto in questo contesto una sorta di cassa integrazione nel PI.

Da tale articolo, e dall'ultimo intervento del Presidente del Consiglio del 21 marzo 2020 di chiusura di tutte le aziende non strategiche fino al 3 aprile pv, è chiara la priorità della salute nazionale e occorre pertanto adottare tutte le misure tese a limitare al minimo la presenza delle persone sui luoghi di lavoro pur garantendo i servizi essenziali.

Non vorremmo che con l'ultima determina sul lavoro agile, emanata da codesto dicastero, in attuazione del D.L. 18, si possano scatenare problematiche varie. Difatti la stessa prevede che sia nuovamente proposta opportuna e formale richiesta, invece dell'automatismo dell'estensione delle stesse fino alla data di cessazione dello stato emergenziale. Non trova giustificazione nelle disposizioni tale ulteriore formulazione di una nuova istanza, che in tal modo potrebbe rischiare addirittura di essere rigettata, in contrasto con quanto dispone il richiamato D.L. 18, mettendo a repentaglio la salute del lavoratore e dei propri familiari esponendoli potenzialmente al contagio.

Non vorremmo che adesso qualcuno pensasse di iniziare nuovamente la fase di negoziazione e ricattatoria alle istanze di lavoro agile, in cui si richiede al lavoratore di utilizzare prima la fruizione delle ferie pregresse, addirittura chiedendo anche quelle del 2020, prima di concedere il lavoro agile. Ciò sarebbe in aperto contrasto con una legge emergenziale dello Stato, con risvolti che possono andare sul penale, sull'amministrativo e sul civile oltre ad avere implicazioni morali.

Dalla determina emerge che il lavoro agile viene riconosciuto per coloro i quali possono lavorare da remoto.

Non vorremmo che le difficoltà che si stanno riscontrando, tenuto conto anche dello sforzo profuso per ampliare a tutto il personale l'applicativo Team Weaver, possa essere una scusa accampata per precludere l'autorizzazione da parte del superiore gerarchico nel concedere il lavoro agile, in deroga al dettato dell'art. 87.

Ci auguriamo siano state pesate col bilancino le attività singole necessarie al MEF, a livello centrale e territoriale dalle RTS alle CC.TT. Auspichiamo anche che siano tutelate le situazioni in cui le unità di personale, o i loro familiari, siano sofferenti di particolari patologie che sarebbero esponenzialmente sensibili al contagio.

Non vorremmo che si colga l'occasione, in deroga alla norme, di incrementare il numero delle persone precettate nei luoghi di lavoro senza alcuna necessità, non limitandolo al minimo indispensabile malgrado sia possibile svolgere da remoto tali compiti e funzioni. Attendiamo che ci venga fornita una nuova bozza che individui nettamente i servizi ritenuti essenziali con specifico atto, in attuazione del nuovo decreto-legge menzionato, con tutte le indicazioni richieste da questa O.S. con le precedenti note.

Non vorremmo che si pensi di derogare con un regolamento a una norma nazionale emergenziale sanitaria di portata nazionale.

Invitiamo il responsabile Capo Dipartimento degli Affari Generali a vigilare sulla questione, nel pieno rispetto di quanto prescritto dal DL n. 18/2020 e di porre rimedio senza indugi qualora si dovessero verificare evidenti irregolarità.

Invitiamo anche tutto il personale a segnalare prontamente qualsiasi forma di abuso in modo da attivare gli interventi opportuni e risolvere le situazioni di chi agisce *contra legem*.

Chiediamo al Datore di lavoro di vigilare al pieno rispetto delle prescrizioni derivanti dal D.lgs. n. 81/2008, ricordando che occorrerà certificare la necessità della presenza fisica del personale sui luoghi di lavoro seppur per garantire i servizi essenziali, riducendo al minimo indispensabile le unità dei lavoratori da utilizzare e che siano state adottate e si adotteranno sui luoghi di lavoro le misure di contenimento del caso.

Infine ricordiamo che qualora si siano violate o si violassero le prescrizioni derivanti dalle disposizioni derivanti del D.lgs. n. 81 del 2008 e dalla normativa vigente per l'emergenza nazionale di contenimento epidemiologico, in caso di insorgenza dei sintomi di Covid-19 o di violazione di rispetto delle

normative in questione, questa O.S. riterrà responsabile sia chi doveva vigilare sull'applicazione corretta delle disposizioni sia il Datore di Lavoro, con riserva di agire presso le competenti sedi per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Roma, 22 marzo 2020

Il Coordinatore Generale Il Coordinatore Sostituto Il Vice Coordinatore Il Responsabile Nazionale

Andrea G. Bordini

Nicola Privitera

Pantalea Anzalone

Giuseppe Ruscio

